



**Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico**

## **CODICE ETICO**

**Aggiornamento 11 Dicembre 2018**

## **Art. 1 Valori etici della Società**

1. Il presente codice etico s'informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di non discriminazione e di rispetto per i diritti fondamentali della persona.

2 Il codice etico costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Immobiliare Marco Polo S.r.l.

## **Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente codice etico reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo, dipendenti e/o collaboratori esterni, operano nel contesto della Società, alle dipendenze o per conto e nell'interesse della medesima e specifica i doveri cui sono tenuti.

2. Il comportamento di tali soggetti deve essere conforme alla tipologia di attività attesa da una Società *in-house* della Regione Veneto nonché ai principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

3. Le disposizioni del presente codice si ispira al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e si applica al personale in posizione di dirigenziale e/o comunque di direzione e gestione, ai dipendenti assoggettati al controllo e direttive dei primi, a soggetti comunque assunti con contratto a tempo determinato. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento dell'attività della Società.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano anche all'organo amministrativo e/o al/i titolare/i delle funzioni dell'organismo di vigilanza (di seguito, ODV) ai sensi e agli effetti del Decreto n. 231/2001 e s.m.

## **Art. 3 Disposizioni generali**

1. Chi opera a qualunque titolo nell'interesse o a vantaggio della Società:

a) si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

b) fa sì che le relazioni con qualunque soggetto, collega, dipendente o terzo, instaurato in virtù di un rapporto di cui al menzionato n. 1, siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità;

c) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;

d) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori della legalità.

2. Chiunque opera nell'interesse o vantaggio della Società dedica alla propria prestazione lavorativa o professionale tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere l'attività della Società nel modo più proficuo, secondo il proprio incarico e/o impegno convenzionalmente prestabilito.

3. In particolare, nelle relazioni con l'esterno, chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della medesima si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da

parte di coloro che entrano in contatto con la Società stessa, mostrando cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico, e curando la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

4. Chi ha rapporti con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile dell'apposito cartellino identificativo, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti stessi.

#### **Art. 4 Imparzialità**

1. Chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della medesima agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Società, chi opera presso o per conto della medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei propri doveri od obbligazioni.

#### **Art. 5 Integrità**

1. Chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della Società non utilizza la propria posizione per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della medesima posizione per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni.

2. Chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della Società non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio o di collaborazione, per realizzare profitti o interessi privati.

3. Chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della Società evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono od altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività della Società che intendano entrare in rapporto con essa.

#### **Art. 6 Pubblicazioni, manifestazioni, partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione e ogni altra trasferta**

1. Nelle materie di competenza della Società, la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 2.1 a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione e ogni altra trasferta, nonché la pubblicazione di articoli su giornali e periodici su temi controvertibili e di particolare rilevanza, ferma la libertà di manifestazione del pensiero, di insegnamento e di ricerca scientifica, dev'essere improntata ai valori e principi qui propugnati.

2. Nelle materie di competenza della Società, la partecipazione dei dipendenti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione e ogni altra trasferta, nonché la pubblicazione, da parte dei medesimi, di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici devono essere autorizzate preventivamente dall'amministrazione sulla base dei criteri di trasparenza, competenza ed opportunità.

## **Art. 7 Conflitto d'interessi**

1. Chiunque opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della Società non può avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che contrastino con quelli della Società.
2. All'atto dell'assunzione della carica e/o dell'impegno professionale e/o fornitura di servizi a favore della Società, i soggetti di cui al n. 2.1 rilasciano una dichiarazione scritta con l'indicazione degli enti, delle imprese e delle società nei quali hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici. Nella stessa occasione, dichiarano se affini o parenti entro il secondo grado hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi della Società.
3. Il concetto di conflitti di interesse copre anche i casi in cui il personale della Società o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.
4. La dichiarazione di cui al comma secondo deve essere tempestivamente integrata quando le situazioni prima indicate si verificano successivamente.

## **Art. 8 Riservatezza e trasparenza**

1. Chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della medesima rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti.
2. Chi opera presso la Società e/o per conto e nell'interesse della medesima consulta i soli atti, documenti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni di legge.
3. I dipendenti e gli esperti a qualsiasi titolo consentono la pubblicazione sul sito istituzionale del proprio curriculum vitae, dei proventi che a qualsiasi titolo ricevono dalla Società e da qualunque pubblica amministrazione.

## **Art. 9 Vincolo al rispetto del codice da parte dei dipendenti e degli esperti, consulenti o fornitori**

1. I dipendenti s'impegnano a rispettare il presente codice con dichiarazione scritta resa all'atto della presa di possesso; se assunti con contratto di diritto privato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. Gli esperti, consulenti e/o fornitori, all'atto di ricevere l'incarico, s'impegnano per iscritto a rispettare il presente codice.

3. Per quanto riguarda i dipendenti e gli esperti, in caso di possibile violazione del presente codice, il Direttore svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio e propone all'Ufficio disciplinare della Società l'eventuale adozione, rispettivamente, di provvedimenti disciplinari e la revoca dell'incarico.

#### **Art. 10 Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni sul conflitto d'interesse**

1. Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7 e le segnalazioni di possibili conflitti d'interesse comunque pervenute alla Società sono immediatamente trasmesse, previa informativa, all'ODV.
2. I soggetti interessati possono far pervenire, entro i successivi sette giorni dall'informativa, eventuali osservazioni e documentazione al riguardo.

#### **Art. 11 Whistleblowing**

1. I soggetti (interni ed esterni) destinatari del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del codice etico sono tenuti a segnalare all'ODV o al Responsabile Prevenzione della Corruzione, nelle materie di rispettiva competenza, la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e/o del codice etico della Società. L'ODV garantisce l'assoluta riservatezza e l'anonimato dei soggetti segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. Le segnalazioni rivolte all'ODV devono essere comunicate tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione/Ufficio/Unità, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'ODV utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.
2. Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti dell'ODV o del Responsabile Prevenzione della Corruzione possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di nota/lettera o tramite i seguenti indirizzi email: [OrganismodivigilanzaIMP@regioneveneto.it](mailto:OrganismodivigilanzaIMP@regioneveneto.it).  
- [responsabileprevenzionecorruzioneIMP@regioneveneto.it](mailto:responsabileprevenzionecorruzioneIMP@regioneveneto.it).
3. Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

#### **Art. 12 Presenza e assenza nel luogo di lavoro**

1. Il personale dipendente attesta correttamente la propria presenza in servizio attraverso l'orologio marcatempo.
2. Le timbrature provano l'effettiva presenza in servizio e le relative attestazioni sono rilevanti sia ai fini della regolarità del servizio prestato, sia ai fini assicurativi e retributivi.
3. La timbratura del cartellino orario è operazione strettamente personale.

4. Fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio costituiscono illecito specificamente sanzionato.

5. Il personale, di qualunque livello o inquadramento, deve sempre comunicare l'allontanamento dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio ed essere a ciò debitamente autorizzato a ciò debitamente autorizzato dal soggetto gerarchicamente sovraordinato secondo il vigente organigramma dell'Immobiliare Marco Polo. S.r.l.

### **Art. 13 Rapporti con la pubblica amministrazione**

1 Gli impegni assunti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni, devono essere caratterizzati dal rigoroso rispetto della legge e dei regolamenti applicabili.

2 L'amministrazione dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad adeguare la loro condotta al fine di non adottare comportamenti che possano in alcun modo influenzare le decisioni e l'indipendenza di giudizio dei Pubblici Ufficiali e, di conseguenza, ottenere per l'Immobiliare Marco Polo S.r.l., illeciti vantaggi o interessi.

3 L'Immobiliare Marco Polo S.r.l. richiede che si presti la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque svolga ispezioni, indagini o controlli per conto delle autorità pubbliche.

4 È fatto divieto di fornire ingannevoli o false informazioni alle autorità competenti, di non rendere dichiarazioni e di rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie.

5 Coloro che saranno oggetto di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informare tempestivamente l'Ufficio del Personale, l'Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001) e il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

### **Art. 14 Utilizzo di strumenti informatici**

1. La comunicazione e informativa verso l'esterno, attraverso l'uso di strumenti informatici (quali il sito Internet dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l.) deve avvenire nel rispetto del principio di veridicità, trasparenza in modo da fornire informazioni conformi con l'immagine e l'attività svolta dall'Immobiliare Marco Polo S.r.l..

2. È fatto divieto di utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi da quelli consentiti, quali la modifica, copia o cancellazione di informazioni che potrebbero avere valenza probatoria, la divulgazione di informazioni o credenziali per l'accesso al sistema informatico senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Funzione.

3. Non sono ammesse manipolazioni e/o alterazioni di alcun genere fatte al fine di procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o altra utilità all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. o a terzi.

4. È consentito l'utilizzo e la divulgazione esclusiva di marchi, illustrazioni, disegni e documenti che sono stati elaborati, registrati e di proprietà dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l.. La divulgazione di eventuale altro materiale, deve essere effettuata nel rispetto della legge sul diritto d'autore.

5. È fatto divieto di installare qualsiasi tipologia di software che non sia stato autorizzato e installato dal responsabile competente dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l. e che non sia inerente e/o funzionale all'attività dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l. medesima.

### **Art. 15 Utilizzo dei beni dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l.**

1 I beni dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l. (e/o concessi da terzi in uso all'Immobiliare Marco Polo S.r.l.) devono essere utilizzati esclusivamente per scopi legittimi e non per attività estranee alla Società che potrebbero causare danni ai terzi o contrasti con le normative vigenti o con l'immagine dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l. stessa.

### **Art. 16 Inosservanza del Codice**

1. Il presente codice etico costituisce specifico dovere per tutti i destinatari e le norme in esso contenute rappresentano disposizioni di servizio ed in quanto tali sono vincolanti e obbligatorie, in aggiunta a tutte le altre disposizioni regolamentari e di servizio, ivi comprese quelle contenute nel C.C.N.L.

2. Ogni eventuale violazione sarà valutata sulla base delle vigenti disposizioni disciplinari e di quanto previsto sul piano sanzionatorio dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo. In particolare, nel rispetto del principio della gradualità, anche in considerazione del ruolo e delle funzioni ricoperte, sarà irrogata la sanzione prevista per la fattispecie cui la specifica violazione del presente codice è riconducibile.

3. Fermo quanto sopra, ogni violazione del presente codice sarà inoltre valutata in relazione alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali quale responsabilità civile, penale ed amministrativa.

4. In caso di accertata infrazione, pertanto, la Società adotterà i provvedimenti disciplinari e/o le azioni legali che si renderanno necessarie.

### **Art. 17 Norme finali**

1. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali suggerimenti da parte dell'ODV.